

# COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA



Provincia di Avellino

Partita IVA 00232380642

83040 Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 – Fax 0827 39380

Internet: [www.comuneconzadellacampania.it](http://www.comuneconzadellacampania.it) - E-mail: [conzacampania@libero.it](mailto:conzacampania@libero.it)

## DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto: Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/EX SPRAR) annualità 2023-2025 - "categoria ordinari" PROG-413-PR-3.**

**CIG 9459985295**

**CUP J79G22000340001**

### Premesse e informazioni generali relative all'appalto

Il Comune di Conza della Campania intende confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo di componente attivo all'interno del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui è parte da diversi anni, attraverso il quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati.

Al fine di rafforzare il ruolo del territorio del Comune di Conza della Campania all'interno del Sistema sopra citato, questo Ente, che ha in corso un progetto per n. 20 richiedenti asilo appartenenti a categorie ordinarie, finanziato fino al 31/12/2025, e alla luce della Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 18/07/2022, ha inteso accedere alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i., formalizzando al Ministero dell'Interno, tramite apposita piattaforma, domanda di prosecuzione del servizio - triennio 2023-2025 (**PROG-413-PR-3**), allegando il piano finanziario preventivo, redatto sulla base di quanto indicato dall'art. 12 delle Linee Guida (all. A) allegate al decreto Ministeriale del 18/11/2019, articolato per ognuna delle annualità del triennio finanziato, per un importo complessivo annuale di **€ 332.671,42**.

Con il Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 20454 del 01.10.2020 i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2022 sono stati approvati e autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ivi compreso il Progetto del Comune di Conza della Campania (**PROG-413-PR-3**) per un totale di 20 posti e un finanziamento annuale assegnato pari a **€ 332.671,42 €** (per un importo complessivo nel triennio 2023-2025 di **€ 998.014,26**).

Allo scopo di garantire la soluzione migliore per l'organizzazione e la gestione del servizio, il Comune di Conza della Campania intende individuare un soggetto terzo, specialista collaboratore, in grado di garantire la prosecuzione del servizio e le migliori condizioni tecniche.

Il soggetto esterno specialista collaboratore sarà individuato ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7, D. Lgs 50/2016 utilizzando la piattaforma telematica gestita da **MEPA, Mercato**

## **Elettronico della Pubblica Amministrazione – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).**

La normativa specifica di riferimento riguardo al progetto e successiva gestione del servizio è quella di cui al D.L. 130/2020, al D.L. 113/2018 convertito nella L. 132/2018, al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 e alle allegate Linee guida (all. A) che disciplinano i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per politiche e i servizi dell'asilo.

La premessa è parte integrante del presente disciplinare.

**CPV: 85310000-2**

**CIG: 9459985295**

**CUP: J79G22000340001**

### **Altre informazioni sull'intervento**

#### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Conza della Campania – Piazza Municipio, 1, 83040 Conza della Campania (Prov. di Avellino) - tel. 0827/39013, sito internet [www.comune.conzadellacampania.av.it](http://www.comune.conzadellacampania.av.it) – email PEC [uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it](mailto:uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it) - RUP: dott. Arch. Pasquale Iarrobino – tel. 0827/39013; e-mail [ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it](mailto:ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it)

Il Comune di Conza della Campania indice la procedura in oggetto, in esecuzione:

- 1) della Determinazione Dirigenziale **N. 369 del 22-10-2022 (Settoriale n. 184 del 22-10-2022)** di approvazione degli atti di gara;

#### **Breve descrizione dell'intervento**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - ex SPRAR. L'obiettivo generale del servizio è quello di realizzare un progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo di n. 20 cittadini stranieri titolari di protezione internazionale appartenenti alla categoria ordinari provenienti da paesi terzi. Obiettivi specifici consistono nel realizzare adeguati servizi:

- di accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- gestione della Banca Dati del Ministero dell'Interno.

La descrizione e tipologia dei servizi nonché le attività da realizzarsi sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte della documentazione di gara.

#### **Risorse del Progetto**

Il costo complessivo del progetto previsto, come stabilito da D.M., prot. 37847 del 13 ottobre 2022, per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2025, è pari a **€ 998.014,26**.

Le risorse economiche previste a copertura della realizzazione delle attività di accoglienza integrata corrispondono all'importo indicato nel piano finanziario preventivo presentato dal Comune di Conza della Campania ed effettivamente erogato dal Ministero dell'Interno. Il Comune di Conza della Campania provvederà a trasferire all'ente attuatore le risorse finanziarie solo ed esclusivamente in seguito a presentazione di giustificativi di spese ammissibili come previsto da Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI; in ogni caso, il Comune di Conza della Campania si riserva la facoltà,

a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'ente attuatore; in tale ipotesi, le risorse economiche saranno rideterminate in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

Il soggetto collaboratore, individuato in seguito alla presente procedura di gara, sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Conza della Campania, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e delle attività svolte dal soggetto collaboratore.

Si specifica che le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.

### **Luogo di esecuzione**

Il servizio di accoglienza integrata dovrà essere realizzato presso strutture ubicate nel Comune di Conza della Campania in quanto luogo di esecuzione delle prestazioni previste dal progetto territoriale. Le strutture saranno locate dal comune di Conza della Campania e sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Linee guida allegate al Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2019 nonché nel Manuale Operativo.

### **Criterio di affidamento**

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi sulla piattaforma telematica **MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione** – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Subappalto - divieto di cessione del contratto – varianti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto, anche parziale. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Non sono ammesse varianti, nemmeno parziali, alle attività in affidamento.

### **Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Pasquale Iarrobino, funzionario del Comune di Conza della Campania (tel.: 0827/39013 - recapiti mail: [ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it](mailto:ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it)).

### **Documentazione di Gara:**

Ai sensi dell'art. 74 del Codice i documenti di gara, ivi compreso il progetto esecutivo, sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet [www.comune.conzadellacampania.av.it](http://www.comune.conzadellacampania.av.it) e comprendono:

- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Schema di contratto;
- Modello DGUE;
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative;
- Piano Finanziario Preventivo;

### **Chiarimenti**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate

utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di **15/12/2022 - ore 12:00**.

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L’Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all’indirizzo internet [www.comune.conzadellacampania.av.it](http://www.comune.conzadellacampania.av.it) almeno sei giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza.

## **TITOLI 1 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO**

### **1.1 Quantitativo ed entità dell’appalto.**

L’importo dell’appalto è determinato nella somma indicata nella seguente tabella:

<b>1) € 332.671,42</b>	<b>Servizi, di cui</b>
<b>1.a) € 332.671,42</b>	<b>Importo netto Servizi</b>
<b>1.b) € 0,00</b>	<b>Oneri di sicurezza</b>

L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un Ente attuatore con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione di progetti relativi a presa in carico di titolari di protezione internazionale, come dettagliatamente descritto nel Progetto del servizio e nel Capitolato Speciale d’appalto.

L’appalto sarà aggiudicato in un unico lotto, in quanto la gestione da parte di un unico soggetto risponde ai criteri di efficienza ed economicità nell’utilizzo delle risorse umane.

### **1.2 Durata del progetto**

La durata dell’appalto (escluse le eventuali proroghe), come stabilito da D.M. Prot. N. 20454 del 01 ottobre 2020, è di anni tre dal 01.01.2023 al 31.12.2025, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore (esecuzione anticipata dell’appalto).

### **1.3 Opzioni e rinnovi**

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all’oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell’importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (tre mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ne consegue che, nel caso di esercizio della facoltà di opzione di proroga tecnica, all’importo complessivo sarà aggiunta l’eventuale somma relativa ad un trimestre di proroga tecnica, da applicarsi alla scadenza

dell'annualità 2025, quantificata in € 83.167,85 (inclusa IVA, se dovuta e nella misura di legge), mediante la stipula di una appendice al contratto base, nelle stesse forme di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

## **TITOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI**

### **2.1 Operatori economici ammessi**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **2.2 Operatori economici costituiti in forma associata**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **TITOLO 3 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE**

#### **3.1 Requisiti di ordine generale – Assenza dei motivi di esclusione:**

- a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti o altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

#### ***(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)***

*In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici (nonché la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.*

*In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio*

*abbia dichiarato di concorrere. Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.*

### **3.2 Requisiti speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

#### **3.2.1 Requisiti di idoneità professionale:**

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore, *soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici (nonché la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

### **3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver realizzato un **fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 665.342,83 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice), e pertanto un fatturato complessivo nel triennio non inferiore a € 1.996.028,50 (il doppio di quanto posto a base di gara).** Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;
- b) aver realizzato un **Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (ed ossia servizi relativi alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario appartenenti a categorie ordinarie in progetti di seconda accoglienza o "accoglienza integrata") riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 499.007,13 IVA esclusa e pertanto un fatturato specifico complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.497.021,30 (corrispettivo coincidente sostanzialmente con l'i.b.a. maggiorato del 50 %).** Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 D. lgs 50/2016, i suddetti fatturati globale e specifico vengono richiesti allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lett. a) sia di quello specifico di cui alla lettera b). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

La comprova dei requisiti di cui alla lettera a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

#### ***(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)***

Il requisito relativo al **fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico** di cui rispettivamente alle lettere **a)** e **b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

### **3.4 Requisiti di capacità tecniche professionali**

- a)** Aver conseguito nell'ultimo quinquennio (dal 2017 al 2021) - per conto di Enti locali o altra Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico - pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale appartenenti a categorie ordinarie in progetti di seconda accoglienza o "accoglienza integrata" comprovata da attività e servizi in essere.
- b)** Possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari, in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto.
- c)** Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato ai sensi del Regolamento UE 765/2008 relativa all'erogazione di servizi di accoglienza, tutela e integrazione socio-sanitaria, culturale per migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

La comprova del requisito, a pena di esclusione, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

#### ***(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)***

*Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata (art. 10 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019), di cui al punto 3.4 lett. a), deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.*

*Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”.*

*Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.*

Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie e alla certificazione di qualità di cui al punto 3.4 lett. b) e lett. c) dev'essere posseduto da ogni soggetto facente parte del consorzio/raggruppamento.

#### **3.4.1 Ulteriori requisiti**

- a) impegno al riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. I soggetti partecipanti devono dichiarare, in sede di partecipazione, di accettare le condizioni particolari di esecuzione della prestazione per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. In particolare, l'impegno ad assorbire prioritariamente il personale impiegato dal soggetto gestore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa agli stessi patti e condizioni, salvaguardando la retribuzione in godimento e l'anzianità di servizio.

#### **Nota Bene**

*La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016*

*attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato-AVCPass Operatore Economico" sul Portale AVCP (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASOIE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.*

*Il mancato inserimento del PASOIE all'interno della busta "Documentazione amministrativa", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASOIE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà provvedere alla sua esclusione.*

### **3.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

È ammessa la partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamenti d'impresa e di consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

**L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio indicate nel DM eseguite dai singoli operatori economici.** La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

- a. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a dichiarare la percentuale di partecipazione al raggruppamento e le parti di servizio al fine di verificare che ogni partecipante possieda i necessari requisiti in relazione alla quota di servizi che eseguirà in caso di aggiudicazione.

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei suddetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 3.2.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.3 lett. a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) il requisito di cui al punto 3.4 lett. a) della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata (art. 10 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019) deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione".

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie e alla certificazione di qualità di cui al punto 3.4 lett. b) e lett. c) dev'essere posseduto da ogni soggetto facente parte del consorzio/raggruppamento.

### **3.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 3.2.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

### **3.7 Avalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, "l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste."

In relazione alla particolarità della prestazione oggetto di appalto, ne consegue che solo in tali limiti è ammesso l'avalimento.

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

#### TITOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) a costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) e comma 7, D. Lgs 50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio
Tecnica	100
Economica	0
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 4.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100.

L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e sub-criteri delle specifiche di cui alle tabelle sotto riportate:

**Tabella 1. Coefficienti di valutazione – giudizio e motivazione**

GIUDIZIO	MOTIVAZIONE			Coefficiente
	Descrizione	Approfondimento	Realizzabilità	
Ottimo	Articolata e completa	Accurato e analitico	Appropriata e precisa	1,0
Buono	Idonea e chiara	Pertinente e sintetico	Confacente e adeguata	0,8
Sufficiente	Essenziale e succinta	Sommario e approssimativo	Plausibile e parziale	0,6
Mediocre	Esigua e modesta	Generico e superficiale	Imprecisa e indefinita	0,4
Insufficiente	Carente e lacunosa	Incompleto e inadeguato	Incongrua e scarna	0,2
Non classificabile	Punto non trattato			0

**Tabella 2. Tipologia punteggio per criterio di valutazione**

CRITERIO A – QUALITA' DEL SERVIZIO E MODALITA' DI GESTIONE	DISCREZIONALI
CRITERIO B – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE	DISCREZIONALI
CRITERIO C – ESPERIENZE ED ATTIVITA' DOCUMENTATE	TABELLARI
CRITERIO D – SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI	DISCREZIONALI
CRITERIO E – ULTERIORI REQUISITI	TABELLARI

dove:

- “Punteggi discrezionali” “D” sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

- “Punteggi tabellari” “T” sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione e misura dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella 3. Criteri di valutazione/punteggi**

Criteri di valutazione	Sottocriteri		Punteggio (max)	Punteggio discrezionale (“D”) /punteggio tabellare (“T”)
<b>A. QUALITA’ DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI GESTIONE</b>	<b>A.1</b>	Grado di qualità dell’analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza straniera, adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all’obiettivo generale di assicurare l’efficacia delle soluzioni proposte in vista dell’integrazione dei beneficiari nel contesto territoriale;	<b>5</b>	<b>D</b>
	<b>A.2</b>	<p>Grado di qualità della metodologia tecnico-operativa-organizzativa per la gestione dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Servizi di accoglienza</b> (<i>grado di copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti, adeguatezza delle strutture di accoglienza messe a disposizione funzionali ad una buona integrazione sul territorio, livello di qualità di vita</i>);</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>(5 punti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Servizi di integrazione</b> (<i>grado di appropriatezza, multidimensionalità, innovazione nei metodi e negli strumenti; grado di efficacia delle soluzioni proposte per l’integrazione del sistema SIPROIMI che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle realtà del terzo settore; grado di qualità dei progetti di inserimento lavorativo: organizzazione interna ed esterna del servizio di inserimento lavorativo - presa in carico, metodologia di accompagnamento, monitoraggio, valutazione, strumenti, rete coi servizi territoriali; azioni di formazione e riqualificazione professionale; azioni di orientamento ed accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo, ecc</i>);</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>(5 punti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Servizi di tutela legale e socio-psico-sanitaria</b> (<i>grado di appropriatezza e grado di copertura dei fattori di rischio in base a quanto indicato nelle linee guida allegate al Decreto Ministeriale del 18.11.2019</i>).</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>(5 punti)</b></p>	<b>15</b>	<b>D</b>
	<b>A.3</b>	Grado di qualità delle soluzioni organizzative per risoluzione di eventuali criticità e grado di qualità delle azioni di coordinamento e raccordo con l’amministrazione.	<b>4</b>	<b>D</b>
	<b>A.4</b>	Grado di qualità dei sistemi per garantire la		

		continuità del servizio in casi di emergenza/assenze/scioperi	4	D
	A.5	Grado di qualità del sistema di misurazione e autocontrollo dei servizi; aggiornamento e gestione banca dati; grado di qualità del sistema di monitoraggio e rendicontazione;	4	D
	A.6	Grado di qualità della rete territoriale: Sinergie e rete attivata con il tessuto sociale (es. convenzioni e/o protocolli d'intesa e/o partenariati stipulati/stipulandi prima della scadenza dei termini del bando ministeriale con Asl. Associazioni del territorio, Sportelli con erogazione di servizi coerenti con le finalità del SIPROIMI, Enti di formazione, Ctp e altri soggetti del terzo settore).	3	D
<b>Totale criterio A</b>			<b>Max 35</b>	
<b>B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE</b>	B.1	Modalità organizzative del lavoro e strumenti di gestione dell'équipe multidisciplinare (piano di svolgimento delle attività e gestione del personale, attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione e monitoraggio)	10	D
	B.2	Presenza di personale specializzato con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nel settore dell'accoglienza di migranti	8	D
	B.3	Formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale regionale in materia di immigrazione e asilo	2	D
<b>Totale criterio B</b>			<b>Max 20</b>	
<b>C. ESPERIENZE ED ATTIVITA' DOCUMENTATE</b>	C.1	Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale nei programmi di prima accoglienza ULTERIORE e non indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: da 1 a 3 anni (2 punti) da 4 a 6 anni (3 punti) da 7 a 9 anni (4 punti) ≥ a 10 anni (7 punti)	7	T
	C.2	Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale in categorie vulnerabili – minori stranieri non accompagnati ULTERIORE e non indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: da 1 a 3 anni (2 punti) da 4 a 6 anni (3 punti) da 7 a 9 anni (7 punti)	7	T

		≥ a 10 anni (5 punti)		
	<b>C.3</b>	Esperienza in progettazione e gestione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 (F.E.R.) / Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI): da 1 a 3 anni (3 punti) da 4 a 7 anni (4 punti) ≥ a 8 anni (6 punti)	<b>6</b>	<b>T</b>
<b>N.B.* per tutte le esperienze sopra indicate si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi</b>				
<b>Totale criterio C</b>			<b>Max 20</b>	
<b>D. SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI</b>	<b>D.1</b>	Proposte innovative, anche sperimentali, e/o migliorative del servizio.	<b>10</b>	<b>D</b>
	<b>D.2</b>	Professionalità ULTERIORI che costituiranno il gruppo di lavoro rispetto a quelle previste nelle prescrizioni ministeriali che verranno inserite per la migliore esecuzione del progetto.	<b>5</b>	<b>D</b>
	<b>D.3</b>	Servizi innovativi, anche sperimentali, erogati, nel corso di svolgimento del servizio, in favore dell'Ente Locale titolare del progetto, del territorio comunale e/o della cittadinanza, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente locale	<b>5</b>	<b>D</b>
<b>Totale criterio D</b>			<b>Max 20</b>	
<b>E. ULTERIORI REQUISITI</b>	<b>E.1</b>	Attribuzione del Rating di Legalità di cui alla Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165	<b>3</b>	<b>T</b>
	<b>E.2</b>	Eventuali titoli/certificazioni/iscrizioni ad Albi ULTERIORI a rispetto a quelli previsti quale requisito di accesso (A titolo indicativo ma non esaustivo verranno valutati: Iscrizione Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore di stranieri immigrati; iscrizione al Registro nazionale degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni)	<b>2</b>	<b>T</b>
<b>Totale criterio E</b>			<b>Max 5</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>Max 100</b>	

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno **60 punti**, sul punteggio tecnico complessivo, precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima, si provvederà all'esclusione del concorrente. In caso di parità di punteggio, verrà preferito l'operatore economico che risulti avere maggiore esperienza nella presa in carico di richiedenti titolari di protezione internazionale, comprovata da relativa parità si procederà con sorteggio pubblico.

## **TITOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA**

### **5.1 Termine per la presentazione dell'offerta**

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **22/12/2022, ore 12:00**.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi

di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto, plico o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

## 5.2 Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente **Rdo** e accessibili sulla piattaforma **Mepa**.

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito alla RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

1. "BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA - A" – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo Titolo 6 per l'ammissione alla gara;
2. "BUSTA VIRTUALE TECNICA - B" – contenente la documentazione tecnica di cui al successivo Titolo 7 per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. "BUSTA VIRTUALE ECONOMICA - C" – rappresentata esclusivamente dal format generato dalla piattaforma del Me.Pa.

La commistione tra i contenuti di carattere amministrativo e tecnico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste amministrativa e tecnica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica costituiscono causa di esclusione dalla gara. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del Me.Pa.

A tal riguardo, si precisa che, trattandosi di procedura con sola valutazione dell'offerta tecnica, l'offerta economica non dovrà contenere indicazioni, ma dovrà essere comunque inviata ai fini del completamento della procedura.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il l'offerta tecnica in documenti contenuti nelle buste A, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **6.1 Contenuto della busta virtuale "A" – Documentazione Amministrativa**

La busta virtuale amministrativa contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione così come di seguito specificato.

#### **6.1.1 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive integrative**

Istanza di partecipazione alla gara completa delle dichiarazioni sostitutive integrative, redatta in bollo e secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

#### **6.1.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) sul modello .xml fornito dalla piattaforma di negoziazione, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

#### **6.1.3 Cauzioni e garanzie**

Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € **19.960,28** (2 % dell'importo complessivo del valore dell'appalto, pari a € 998.014,26) resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50 % per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7;

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

- certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'operatore economico concorrente in alternativa

- dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale ovvero compilare la parte IV, sez. D del DGUE.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati e sottoscritta dagli stessi.

Si precisa che:

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 45 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui al comma 2, lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La cauzione dovrà, a pena di esclusione:

- avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art. 1944 del codice civile;

- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare in favore dell'amministrazione concedente, in caso di aggiudicazione e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva. Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).

Beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di Lizzanello (Le).

La fideiussione e l'impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10 % dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Il concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, produrre una polizza assicurativa, stipulata con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di pertinenza, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto con massimale non inferiore ad **€ 1.000.000,00** e comunque adeguato all'importanza dei servizi gestiti che tenga indenne il Comune di Conza della Campania dalla RCT per qualsiasi causa connessa allo svolgimento delle attività di cui al presente Bando. Copia della Polizza dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto stesso.

L'operatività o meno di tale polizza non libera l'impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriori garanzie.

N.B. Per i documenti richiesti, è ammessa la possibilità di presentare gli stessi come:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

#### **6.1.4 Versamento contributo ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00** secondo le modalità specificate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegando la ricevuta ai documenti di gara. In caso di RTI costituita o costituenda, il versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **6.1.5 PassOE**

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016 da inserire nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa. Il codice CIG è il seguente: 9459985295.

#### **6.1.6 Dichiarazione di impegno**

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. Con la quale il concorrente attesta:

- di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio/fornitura
- di aver giudicato la fornitura/il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

### **6.2 Dichiarazioni e documentazione eventuali**

**6.2.1 Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**  
Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione

institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

### **6.2.2 Operatori economici che ricorrono al subappalto**

Opzione non prevista per la presente procedura.

### **6.2.3 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici**

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

### **6.2.4 Reti di imprese e contratti di rete**

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

### **6.2.5 Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane**

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

### **6.2.6 Offerenti che ricorrono all'avvalimento**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente si avvale delle capacità di altro soggetto (denominato impresa "ausiliaria") alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;

b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;

d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;

e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

d) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

## **TITOLO 7 – OFFERTA TECNICA**

### **7.1 Contenuto della busta virtuale “B” – Offerta Tecnica**

La busta virtuale “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

#### **7.1.1 Relazione tecnica dei servizi offerti, con valore di progetto tecnico migliorativo.**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento a ciascuno dei criteri e dei sub-criteri di valutazione indicati nella tabella n. 3 di cui al precedente 4.1.

Il progetto tecnico in argomento deve essere redatto su formato A4, non superiore a 25 righe, con un carattere a scelta tra “Times New Roman 11/12”, “Verdana 10/11” e “Calibri 11/12” e – fatta eccezione per l'indice ed eventuali allegati – non potrà superare le 12 (dodici) facciate, incluse eventuali tabelle, grafici, prospetti riepilogativi, elenchi ecc. Fanno eccezione unicamente eventuali depliant o allegati fotografici laddove il concorrente ritenga di poter meglio illustrare in tal modo i contenuti della propria offerta, fermo restando l'assunto che la produzione aggiuntiva di tali elaborati non comporta di per se stessa alcuna attribuzione supplementare di punteggio.

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l'impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, nei limiti propri di un'offerta tecnica migliorativa ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente Disciplinare.

## **TITOLO 8 - BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA**

### **8.1 Contenuto della Busta virtuale “C” - Offerta Economica**

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

### **8.1.2 offerta economica (non prevista)**

Sul modello di offerta economica, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) NON DEVE ESSERE indicato alcun ribasso percentuale;
- b) l'offerta è corredata – ad ogni buon fine – dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza richiesti dall'art. 95 comma 10 del Codice, qualora gli stessi non fossero già desumibili dalla restante documentazione prodotta in gara.

### **8.1.3 Dichiarazione a corredo dell'offerta**

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. L'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.

## **TITOLO 9 - PROCEDURA DI GARA**

### **9.1 Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa**

Il giorno **24/12/2022** – ore **10:00** presso gli Uffici Comune di Conza della Campania avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 12.1.1.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

### **9.2 Procedura di soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si

presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **9.3 Commissione Giudicatrice**

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

N.B. In deroga a quanto previsto nel presente punto, qualora vi sia un solo offerente ammesso, venendo meno il giudizio comparativo, le operazioni di gara potranno proseguire a cura del Seggio di Gara, omettendo la nomina della Commissione, ai fini esclusivi dell'idoneità dell'offerta tecnica ed economica a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.

### **9.4 Apertura della busta B contenente il progetto tecnico**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste virtuali concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.

L'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prendere visione del contenuto.

### **9.5 Valutazione dell'offerta tecnica**

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicati.

#### **9.5.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione di un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara, tenendo conto della declaratoria di cui alla tabella 1 – coefficienti di valutazione – giudizio e motivazione.

Le ragioni di tale attribuzione vengono sinteticamente motivate (cfr. Linee Guida ANAC n. 2/2016, come aggiornate con deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della

tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

[1^ riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione di 1° livello" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### **9.5.2 Apertura offerte economiche**

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi (già riparametrati) attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio, in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.).

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo successivo.

### **9.5.3 Metodo di calcolo complessivo dei punteggi**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ; .....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale di merito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al Seggio di Gara, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla

pari senza ribasso;

- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.

## **TITOLO 10 – AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

### **10.1.1 Provvedimento di aggiudicazione**

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del codice dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

### **10.1.2 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione**

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo.

## **TITOLO 11 - STIPULA DEL CONTRATTO**

### **11.1.1 Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione a fornire i seguenti documenti per il contratto da stipularsi, con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
  - b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - b2) la polizza assicurativa **CAR** (Contractor's All Risks) contro tutti i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **TITOLO 12 – COMUNICAZIONI**

### **12.1.1 Comunicazioni agli operatori economici**

a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;

d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

## **TITOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **13.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Campania – Sezione di Salerno.

### **13.1.2 Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **13.1.3 Trattamento dei dati personali**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante "Comune di Conza della Campania";

b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679

#### **13.1.4 Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara.

#### **13.1.5 Riserva di aggiudicazione**

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **13.1.6 Protocollo di legalità.**

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/20.

Conza della Campania (AV), 15/11/2022

**Responsabile del Procedimento (RUP)**  
F.to Dott. Arch. Pasquale Iarrobino

